

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 914)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1964

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle Aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 febbraio 1963, n. 77, è stata costituita, in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, una gestione speciale per gli operai dell'edilizia, che assicura a questi ultimi, in caso di riduzione o di sospensione del lavoro, una indennità pari ai due terzi della retribuzione (66,66 per cento) per le ore di lavoro comprese fra le ore 0 e le 40 settimanali.

Per far fronte agli oneri relativi, le imprese industriali dell'edilizia versano alla gestione un contributo commisurato all'1 per cento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Con accordo sindacale del 14 novembre 1963, è stato concordato di rapportare l'in-

dennità predetta all'80 per cento della retribuzione.

In relazione a tale accordo è stato pertanto predisposto l'accluso disegno di legge che sancisce, appunto, l'elevazione dell'indennità alla nuova misura.

Tenuto conto, peraltro, che, successivamente alla stipulazione dell'accordo in parola, è intervenuta la legge 23 giugno 1964, n. 433, che, oltre ad ammettere l'intervento della Cassa anche per le ore non lavorate comprese tra le 0 e le 24, ha previsto nei confronti della generalità degli operai dipendenti dalle aziende industriali, l'applicazione del regime dell'integrazione salariale per il periodo di un anno, sia pure con un siste-

ma trimestralmente a scalare, il provvedimento si ricollega anche a questa ultima legge che, come è noto, trova già applicazione nel settore dell'edilizia.

L'elevazione dell'integrazione da 66,66 per cento all'80 per cento prevista dal presente disegno di legge può essere fatta senza au-

mentare l'attuale contributo che è dell'1 per cento delle retribuzioni del settore, entro il massimale di lire 2.500 giornaliere, in quanto detto contributo, con l'avanzo di gestione attualmente esistente (lire 710 milioni), consente di far fronte alle esigenze finanziarie della gestione stessa per almeno un anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 ed all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Nulla è innovato nella procedura stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.